



Nuova cartella di pagamento

Guida alla lettura

Roma, 18/07/2017

Versione 1.0

LA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 123 4567 89123456 78 912

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Torino
Via Santa Maria, 9 00122 TORINO su incarico di:

- Agenzia delle Entrate

Lotto di stampa n. 04006 del 18/07/2017
Gruppo: 0099

123 4567 89123456 78 912

DESTINATARIO
Gentile Sig. MARIO ROSSI

VA. ASTI, 12345
10131 TORINO TO

Cod. Fisc. ABCDEF12G34H567I

Gentile Sig. MARIO ROSSI,
di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

SOMME DA PAGARE		
• Agenzia delle Entrate	Controllo modello Unico anno 2013	436,00
•	oneri di riscossione spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	13,08
•	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica		euro 454,96

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.

Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

www.agenziaentrateriscossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)

CARTELLA DI PAGAMENTO N.123456789123456 78/912
pagina 1 di 12 di cui 2 pagine di bollettini

Sezione
"Dati anagrafici"

Sezione
"Somme da pagare"

Sezione informativa
"Somme da pagare"

Figura 1

DATI ANAGRAFICI

Nella cartella di pagamento vengono riportati i dati anagrafici relativi al **contribuente per il quale l'ente creditore ha richiesto** all'Agenzia delle entrate-Riscossione il **recupero delle somme dovute**.

SOMME DA PAGARE

Nella tabella sono evidenziati gli **importi richiesti** in pagamento dagli **enti creditori** con le motivazioni sintetiche alla base dell'iscrizione a ruolo (nell'esempio il controllo del modello Unico), con il relativo anno di imposta (dato presente solo per i crediti di natura erariale, come nell'esempio).

Vengono **distinte le somme spettanti agli enti creditori** (nell'esempio, 436 euro spettanti all'Agenzia delle entrate), **da quelle di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione**.

Un **colore** diverso - che si ritrova nella sezione "Ruolo emesso da" (vedi figura 5 a pagina 8) - **identifica ciascun ente creditore**, consentendo di distinguere con immediatezza la tipologia di debito: **arancione** per le Agenzie fiscali; **verde** per gli enti territoriali (per esempio, Comuni e Regioni); **viola** per gli altri enti (per esempio, Casse di previdenza e Prefettura).

INFORMAZIONI SULLE SOMME DA PAGARE

Nella sezione vengono forniti i **chiarimenti su ciascuna tipologia degli importi indicati in cartella** (somme dovute, interessi di mora, diritti di notifica, oneri di riscossione), **suddivisi** tra quelli spettanti all'**ente creditore** e quelli di competenza **dell'Agente della riscossione** (esempio, i **diritti di notifica** che sono le **somme dovute** per l'attività di notifica delle cartelle di pagamento **fissate dalla legge**).

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE



QUANDO E QUANTO PAGARE

Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Dritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	436,00	13,08	5,88	454,96	
Oltre 60 giorni	436,00	26,15	5,88	468,03	A cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo le ripartizioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1992 nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

PAGARE

- Può effettuare il pagamento utilizzando il RAV allegato:
- con l'app **Equiclick**;
 - on line sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
 - alle **poste** e in banca;
 - tramite l'**home banking** del Suo istituto di credito o di Poste italiane (se correntista);
 - agli **sportelli automatici** bancari e postali abilitati;
 - presso i **tabaccai** convenzionati con Banca 5 SpA, Sisal e Lottomatica;
 - presso i nostri **sportelli** (vedere elenco nella successiva sezione).

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, può ricalcolare l'importo dovuto, aggiornandolo alla data del versamento, con una delle seguenti modalità: con l'app Equiclick, online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, presso gli uffici postali, tramite l'home banking o gli sportelli automatici del Suo istituto di credito se aderisce a CBILL, presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, Sisal e Lottomatica.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare **pagamenti parziali e/o dall'estero**, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a **imposte erariali** (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite **compensazione con altri crediti erariali**.

RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di **rateizzazione** del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un **piano ordinario** (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un **piano straordinario** (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito **non supera 60 mila euro** e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, **senza allegare alcuna documentazione**, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Se, invece, il Suo debito è **complessivamente superiore a 60 mila euro**, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Erte creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con rifimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Erte creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Erte creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo) può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Erte creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Erte creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Erte la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 20 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Erte sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Erte che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

Figura 2

Sezione
"Informazioni
dall'Agente della
riscossione"

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE



IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- presso gli sportelli sotto indicati.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TORINO

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI DI APERTURA	ORARIO
CHIVASSO	Via Aldo Moro, 47/B	10034 - Chivasso	da Lunedì a Venerdì	dalle 08,15 alle 13,15
CIRIÈ	Via Lanzo, 68	10073 - Ciriè	da Lunedì a Venerdì	dalle 08,15 alle 13,15
IVREA	Via Jervis, 77	10015 - Ivrea	da Lunedì a Venerdì	dalle 08,15 alle 13,15
MONCALIERI	Corso Savona, 10/D	10024 - Moncalieri	da Lunedì a Venerdì	dalle 08,15 alle 13,15
PINEROLO	Via Bogliette, 3/C	10064 - Pinerolo	da Lunedì a Venerdì	dalle 08,15 alle 13,15
SUSA	S.S. 24 del Monginevro, 14	10059 - Susa	da Lunedì a Venerdì	dalle 08,15 alle 13,15
TORINO	Via Alfieri, 11	10121 - Torino	da Lunedì a Venerdì	dalle 08,15 alle 15,15
TORINO	Via Alassio, 5/A	10126 - Torino	da Lunedì a Venerdì	dalle 08,15 alle 13,15

Sezione
"Informazioni
dall'Agente della
riscossione"

Figura 3

Il **responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella** di pagamento è **Nome e Cognome** ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), le credenziali dell'Agenzia delle Entrate o dell'Inps oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della riscossione, utilizza i dati che La riguardano per le finalità istituzionali previste dalla legge.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione (D.M. 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.

Lei ha il diritto (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché ad acquisire indicazione delle finalità e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate all'Agenzia delle entrate- Riscossione, Responsabile pro- tempore Settore Legale e Contenzioso, via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica: privacy@agenziaentrateriscossione.gov.it.

I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.

Sezione
“Informazioni
dall'Agente della
riscossione”



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Figura 4

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

In questa sezione (figura 2, 3 e 4) sono state raggruppate tutte le informazioni in merito a:

- le **somme da pagare**, con il dettaglio dei costi per i versamenti effettuati sia entro sia oltre i 60 giorni dalla notifica;
- tutti i **canali** e le modalità a disposizione per **effettuare il pagamento** e **ricalcolare l'importo** dovuto in caso di versamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica;
- la **rateizzazione** (con piano ordinario o straordinario);
- la **sospensione** legale della riscossione;
- il **ricorso**. Viene, inoltre, messa a disposizione una tabella che riporta l'Autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui si contestino vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- i **canali di contatto** per chiedere informazioni e chiarimenti;
- tutti gli **sportelli** della provincia di competenza del contribuente;
- il riferimento del **responsabile del procedimento** di emissione e notifica della cartella.

RUOLO EMESSO DA
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino - ufficio territoriale di Torino 1
 C.so Bolzano 30 10121 TORINO TO

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:
 1. Controllo modello Unico anno 2013

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Controllo modello Unico anno 2013
 Dichiarazione modello UNICO/2014 presentata per il periodo d'imposta 2013.
 Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e/o dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.
 Comunicazione degli esiti derivanti dal controllo automatizzato del quadro GN predisposta in data _____ dal centro operativo di Venezia con codice atto numero 01234567891 consegnata in data _____
 Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purchè il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella.

Ruolo n. 2017/123456.
 Reso esecutivo in data 07-03-2017.
 Ruolo ordinario.
 Partita: TTK 20130ABC000000000000000000000000/A

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nome e Cognome
 Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino - ufficio territoriale di Torino 1, a cui si deve rivolgere per chiarimenti.
 Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1	2013	2001	IRES capitale	309,00	9,27	18,54
2	2013	2003	IRES sanzione	92,70	2,78	5,56
3	2013	2002	IRES interessi	30,41	0,91	1,82
4	2013	2002	IRES interessi	3,89	0,12	0,23
Totale				436,00	13,08	26,15
Totale da pagare (entro le scadenze)				euro 449,08		
Totale da pagare (oltre le scadenze)*				euro 462,15		

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.
 Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Quadro GN

Esiti del controllo automatizzato comunicati al Contribuente

	Euro
1) Imposta dovuta	309,00
2) Imposta versata	0,00
3) Imposta da versare	309,00
4) Credito	0,00
5) Minor credito	0,00
6) Minor credito da versare	0,00
7) Sanzione ridotta	30,90
8) Interessi	26,61

Importi iscritti a ruolo derivanti da versamenti omissi/carenti/tardivi delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato

	Euro
9) Imposta da versare a seguito di comunicazione	309,00
10) Imposta versata a seguito di comunicazione	0,00
11) Imposta a ruolo (9 - 10)	309,00
12) Sanzione intera (vedi avvertenze)	92,70

segue

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 123456789123456 78/912 pagina 5 di 12 di cui 2 pagine di bollettini

Sezione
 "Ruolo emesso da"

Figura 5

